



# **CITTA' DI AVOLA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 29 DEL 27  
LUGLIO 2018 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
32 DEL 26 NOVEMBRE 2022, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL  
27 MARZO 2023 E CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10  
MAGGIO 2023.**

## **CAPO I RATEIZZAZIONI**

### **Art.1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE**

Il presente Regolamento disciplina la concessione in via eccezionale di rateizzazioni per il pagamento di avvisi di accertamento di natura tributaria e di ingiunzioni di pagamento di natura tributaria ed extratributaria:

- siano esse relative a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principii equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU/TARES, l'ICI/IMU, Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti IMU-TASI e TARI se derivante da avvisi di accertamento, entrate tributarie ed extratributarie se derivante da ingiunzioni fiscali.

Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Dirigente - Funzionario Responsabile dei Tributi o Suo sostituto.

### **Art. 2**

#### **CRITERI DI CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO**

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa su richiesta del contribuente, che versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica.
2. La richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure esecutive di cui al Capo II del D.P.R.602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
3. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.
4. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati.
6. Il contribuente decade dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Il funzionario responsabile dei Tributi attiverà la procedura di riscossione coattiva o, nel caso in cui il debito sia garantito da cauzione, chiederà la liquidazione

dell'intero debito al soggetto fideiussore.

8. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

### **ART.3 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi:

- Fino a € 500,00 massimo 10 rate mensili
- Da € 500,00 a € 1000,00 massimo 20 rate mensili
- Da € 1.000,00 a € 3.500,00 massimo 40 rate mensili
- Oltre € 3.500,00 massimo 60 rate mensili

2. In ogni caso l'importo della rata mensile non può essere inferiore a € 70,00. L'importo della rata minima mensile viene determinato in €. 40,00 per i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate, certificate da ISEE inferiore ad €. 15.000,00.

3. Le somme rateizzabili si riferiscono a debiti derivanti da atti impositivi del Comune ( avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali) e all'importo di ogni singolo atto. In presenza di più atti è possibile il cumulo tra gli stessi.

4. La concessione della rateizzazione è subordinata al versamento del 10% del debito e comunque per un importo minimo non inferiore ad €. 175,00.

5. Le rateizzazioni di importi superiori a € 8.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia, mediante fidejussioni bancarie o polizza assicurativa, che copra l'importo parziale della somma complessiva dovuta di €. 2.000,00 comprensiva degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Qualora il contribuente al momento del perfezionamento della richiesta di rateizzazione, versi il 30% dell'intero importo dovuto, per il restante importo non è dovuta la presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

6. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

7. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

9. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

10. In via del tutto eccezionale, per i debiti tributari scaduti nei confronti dell'Ente, per i quali siano stati già notificati avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale, viene riconosciuta al contribuente la possibilità, previa presentazione di specifica domanda di cui all'art.5, da presentarsi entro il 31 luglio c.a., di effettuare il

pagamento agevolato di quanto dovuto, nel modo seguente:

a) se l'importo è inferiore a mille euro ( €. 1.000,00) in due rate di cui la prima al momento del perfezionamento della domanda agevolata e la seconda entro e non oltre il 31 luglio 2023, **con esclusione delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati**;

b) se l'importo è superiore a mille euro ( €. 1.000,00) è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali con conguaglio sulla prima rata, mentre le restanti di pari importo, fermo restando il limite minimo di €. 70,00 e/o €. 40,00 della rata mensile, **con esclusione delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati**. La prima rata dovrà essere versata al momento del perfezionamento della domanda agevolata, la seconda entro e non oltre il 31 luglio 2023, mentre per le restanti 18 rate secondo le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso una precedente rateizzazione ed è in regola con i pagamenti, la stessa può essere revocata e la parte di debito residuale, su specifica richiesta inclusa nella domanda agevolata.

#### **ART. 4 INTERESSI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (ingiunzione fiscale/avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### **ART.5 DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. le generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- c. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale);
- d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al precedente art. 3.

#### **ART.6 PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n.15 e ss.mm.ii. sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **ART.7 CONCESSIONE O DINIEGO**

Sulla base dell'istruttoria compiuta il Funzionario Responsabile dei tributi autorizzerà la concessione della rateizzazione ovvero esprimerà il diniego.

La concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate comprensive degli interessi.

Sia l'avvenuta concessione che, eventualmente, il diniego sono comunicati all'interessato.

## **CAPO II COMPENSAZIONE**

### **Art.8 OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**

1) In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali:

2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3) Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;

4) Tutte le spese che l'Ente sostenute per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

### **Art.9**

#### **COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e PP.AA., Canone Servizio Idrico Integrato, IMU, TARSU, e successivamente in sostituzione la TARI.

5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al Contribuente interessato.

6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

### **Art.10**

#### **COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI**

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti

contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;

3) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

6) Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

7) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e PP.AA., Canone Servizio Idrico Integrato, IMU, TARSU, e successivamente in sostituzione la TARI.

8) Al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente, creditore nei confronti dell'Ente di un credito di natura tributaria, che non si avvale della facoltà di cui al comma 4), viene intimato a mezzo lettera raccomandata A.R. Di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, il credito tributario richiesto, verrà compensato d'ufficio con l'importo a debito dovuto.

## **Art.11**

### **COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE E DEBITI TRIBUTARI**

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Avola in relazione a somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

- 2) Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;
- 3) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al funzionario che ha eseguito la spesa, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
  - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
- 4) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 5) Il responsabile del servizio di spesa che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
- 6) L'Ufficio finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente una reversale ed un mandato.

#### **Art. 11 bis**

### **COMPENSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con i propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria.

La compensazione legale è, esclusa quando il credito del Comune risulta contestato.

Il responsabile del Servizio Tributi che deve liquidare la spesa provvede a formalizzare la compensazione, anche sotto il profilo contabile, indicando nella determinazione di liquidazione della spesa la natura e l'importo del credito compensato.

La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nella compensazione della spesa e nella conseguente emissione dei mandati di pagamento.



Emesso il provvedimento di liquidazione e contestuale compensazione, il Responsabile del Servizio Tributi né dà tempestiva comunicazione all'interessato ed al settore/servizio competente relativamente al credito compensato.

Ove il credito compensato risulti iscritto a ruolo, il settore/servizio che lo ha emesso comunica tempestivamente al Concessionario la somma riscossa in compensazione.

#### **Art. 11 ter**

### **MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE**

Il contribuente che voglia avvalersi della compensazione, dovrà utilizzare l'allegato modulo al presente Regolamento, di richiesta “ Compensazione crediti e debiti relativi ai Tributi Comunali “.

#### **Art.12**

### **ABROGAZIONE NORME**

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art.13**

### **ESECUTIVITA'**

Il presente regolamento modificato entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo ha approvato.